

Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.).

Con la presente proposta di legge si intende adeguare la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) all'intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 228 del 20 settembre 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, poichè l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all' "ordinamento civile" ovvero alla competenza statale.

L'adeguamento della l.r. 35/2015, comporta sia la revisione delle modalità per autorizzare la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale che beni appartenenti ai privati, che alcune modifiche articolo 38. Si inseriscono inoltre modifiche di tipo manutentivo.

Art. 1 - Modifiche al preambolo.

Con l'articolo 1 si provvede in particolare ad adeguare il preambolo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati.

A tal fine si da conto della necessità di individuare delle modalità con le quali contemperare la proprietà non pubblica dei beni stimati con la necessità della gara pubblica per il rilascio delle concessioni sugli agri marmiferi, nonché, della esigenza di riconsiderare il regime transitorio.

Art. 2 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 e Art. 3 - Contenuti del piano regionale cave. Modifiche all'articolo 7.

Con i presenti articoli si provvede ad affinare le precedenti definizioni anche al fine di renderle congruenti con la normativa nazionale di settore, con gli obiettivi e i contenuti del piano regionale cave.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 16

Viene adeguato il richiamo alla conferenza dei servizi di cui alla legge 241/1990.

Art. 5 - Domanda di autorizzazione . Modifiche all'articolo 17

Vengono definite maggiormente le funzioni del direttore dei lavori.

Art. 6 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 19.

Vengono abrogati due commi in relazione alle modifiche introdotte alla disciplina della conferenza dei servizi di cui alla legge 241/1990 in relazione ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Art. 7 - Durata dell'autorizzazione. Modifica all'articolo 20.

Con il presente articolo si provvede per uniformità con tutto il testo della legge, ad individuare nell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero il comune, il soggetto deputato alla eventuale proroga dello stesso provvedimento autorizzatorio. Si specifica che la proroga biennale prevista al comma 4 possa riguardare anche le autorizzazioni disciplinate al capo VI relativo al distretto apuo-versiliese.

Art. 8 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21.

Con il presente articolo si prevede una ulteriore ipotesi di sospensione dell'attività estrattiva ovvero la mancata presentazione degli elaborati di rilievo.

Inoltre, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione anche parziale dell'attività di coltivazione.

Si prevede altresì, che ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5 è dimezzato.

Art. 9 - Subingresso nelle coltivazioni. Modifiche all'articolo 22.

Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione, l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati nonché una dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi contributivi.

Art. 10 Varianti all'autorizzazione. Modifiche all'articolo 23.

Vengono specificati i casi nei quali si procede ad una nuova autorizzazione qualora venga modificato l'assetto definitivo del sito

Art. 11 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva . Sostituzione comma 2 dell'articolo 25.

Al fine di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima che di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione , si prevede che tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione vi sia quello di produrre una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori corredata altresì, dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo.

Art. 12 - Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27.

Si provvede in coerenza alle indicazioni della legge di bilancio a confermare l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali viene disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 13 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32.

Si interviene per eliminare il riferimento ai beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751.

Art. 14 - Concessione. Sostituzione del comma 1 dell'articolo 33.

Con il presente articolo si adegua il testo rendendolo coerente con l'articolo 32.

Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35.

Nel presente articolo si provvede ad un adeguamento della terminologia al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture).

Si disciplina inoltre la possibilità, al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, per il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, di presentare un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17.

Si prevede, inoltre ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, che il comune metta a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 35 bis.

L'articolo in esame prevede disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono contigui beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e beni appartenenti al privato.

Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi contigui o funzionalmente collegati che devono essere coltivati in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 35 ter.

Si disciplina il procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio.

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 35 quater.

Con il presente articolo si prevede la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico comunale dei siti estrattivi funzionalmente collegati ai siti estrattivi appartenenti al patrimonio comunale, in quanto strategici per l'attuazione delle attività di coltivazione.

Art. 19 - Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36.

Si prevede per il distretto Apuo-versiliese, che il titolare dell'autorizzazione sia altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo.

Art. 20 - Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38.

Per quanto attiene alle disposizioni transitorie, l'intervento normativo incide sui contenuti della convenzione per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere.

Art. 21 - Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39.

Con la modifica proposta viene differito il termine entro il quale devono essere emanati i regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927.

Art. 22 – Nucleo tecnico di valutazione. Sostituzione dell'articolo 40 e Art. 23 - Comitato del Distretto Apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 40bis.

Si prevede che la Giunta regionale definisca i tempi e le modalità di costituzione del comitato del Distretto Apuo-versiliese che ha la funzione di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto, elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione e per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione.

Si prevede, altresì, la costituzione di un Nucleo tecnico di valutazione con il compito in particolare di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari di cui agli articoli, 35 e 38.

Art. 24– Comuni del distretto Apuo-versiliese

Si individuano i comuni del distretto

Art. 25 – Funzioni di polizia e vigilanza. Modifiche all'articolo 50.

Qualora sulla base delle risultanze dei controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione gli organi comunque competenti all'attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento vigente, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell'attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l'adeguamento del sito.

Art. 26 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 52.

Si prevede l'estensione della sanzione al titolare del permesso di ricerca che opera in violazione delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 21, comma 1 lettere g) ed m).

Art. 27 - Obblighi dei comuni. Modifiche all'articolo 53.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo informativo a carico dei comuni, si inserisce il riferimento agli elaborati di rilievo ed alle pesi pubbliche.

Art. 28 - Inadempimento dei comuni. Modifiche all'articolo 54.

Si corregge il rinvio per mero errore materiale all'art. 54 comma 1 lett. b), anziché all'articolo 27.

Si chiarisce inoltre che nel caso di inosservanza da parte dei comuni degli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, la decurtazione del contributo non può comunque essere superiore al 10 per cento.

Art. 29 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57.

Si prevede uno spostamento ad aprile 2018 del termine per l'adozione del PRC.

Art. 30 - Norma finanziaria - Modifiche all'articolo 71.

Si provvede ad adeguare la norma finanziaria per la copertura degli oneri connessi all'attività del Nucleo di valutazione e alla definizione della struttura standard dei piani economico finanziari di cui all'articolo 40.